

Gazzetta del Sud 23 Aprile 2025

Il monopolio del clan Nasone-Gaietti negli affari della droga in Costa Viola

Reggio Calabria. Le quindici condanne nel processo d'appello "Lampetra" hanno ribadito le accuse della Procura antimafia di Reggio contro una cellula della 'ndrina "Nasone-Gaietti" di Scilla, l'organizzazione che monopolizzava lo spaccio di sostanze stupefacenti tra Scilla, Bagnara e Sant'Eufemia in Aspromonte. Intercettati dai Carabinieri, alcuni tra gli indagati eccellenti si vantavano della circostanza «che 400 clienti vengono sempre qua da noi, gente di Scilla, Bagnara, Villa San Giovanni» per acquistare cocaina - rifornita dai clan di Sinopoli - e marijuana che veniva prodotta, addirittura in grandi proporzioni, direttamente in casa: coltivata, essiccata e smerciata in proprio. La Corte d'appello ha reso note le motivazioni della sentenza di condanna partendo dal verdetto di primo grado: «Condivide e fa propria la gran parte delle valutazioni operate dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata, fatta esclusione per singoli aspetti su cui i motivi di appello sono fondati (la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, la qualificazione giuridica di alcuni reati fine). Preliminarmente, la Corte reputa infondate le eccezioni preliminari o di nullità e le istanze di rinnovazione dell'istruttoria avanzate dagli appellanti». Accuse di "Lampetra" che si incrociano con la retata parallela "Nuova linea". Sempre i capi e la pattuglia di gregari delle cosche di Scilla nel mirino della Dda: «Quanto alla eccezione di nullità della sentenza, o comunque inutilizzabilità degli atti relativi al procedimento penale "Nuova Linea" acquisiti in primo grado, per essere relativi ad un procedimento ancora nella fase delle indagini preliminari, la stessa non sussiste. Il Gup ha correttamente disposto, con ordinanza motivata, l'acquisizione degli atti del diverso procedimento, richiesta dal Pm, senza incorrere in alcuna violazione della legge processuale, tanto meno del diritto di difesa degli imputati, ed anzi nella sussistenza dei presupposti previsti dal codice di rito, trattandosi di atti processuali direttamente rilevanti ai fini del presente procedimento ed utili a completare il materiale probatorio acquisito».

Francesco Tiziano